

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5005

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro della pubblica istruzione

(DE MAURO)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(VISCO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2001

—————

Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001,
n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale
docente della scuola

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	5
Decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - A causa del rilevante ritardo nell'espletamento delle procedure relative alle assunzioni in ruolo attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti, gran parte dei provveditori agli studi, compresi quelli delle aree metropolitane, sta effettuando ora, tardivamente rispetto ai tempi previsti, le nomine dei supplenti annuali e fino al termine dell'attività didattica, con conseguente licenziamento dei supplenti nominati all'inizio dell'anno scolastico in via provvisoria, in forza delle disposizioni contenute nel decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ed in attesa delle nomine degli aventi titolo sulla base delle graduatorie stesse, con gravi riflessi sulla continuità didattica nelle numerose classi interessate.

Ciò sta creando un forte stato di disagio sociale e di preoccupazione delle famiglie degli allievi che vedono vanificato, ad anno scolastico ormai avanzato, un rapporto educativo che si stava consolidando con gli attuali docenti.

Pertanto si rende necessario un provvedimento d'urgenza che contenga disposizioni volte a garantire l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico.

A tal fine è stato predisposto il presente decreto-legge che consta di due articoli.

L'articolo 1, al comma 1, consente la permanenza in servizio sulle classi attualmente occupate dai supplenti nominati in via provvisoria dall'inizio dell'anno; il comma 2, tende a garantire, comunque, il personale docente che, utilmente collocato nelle graduatorie in questione, avrebbe dovuto subentrare nelle stesse classi ai docenti attualmente in servizio. Quest'ultimo personale, stimabile

in circa 10.000 unità, viene ad essere utilizzato per l'effettuazione delle supplenze brevi fino al termine delle lezioni in ambito provinciale, sulla base di piani a tal fine elaborati dai provveditori agli studi, fermo restando che ai fini giuridici non verrebbero meno le aspettative derivanti dalla posizione a ciascuno di essi spettante.

Nel comma 3 viene considerata la posizione del personale che, assunto provvisoriamente all'inizio dell'anno scolastico in forza del citato decreto-legge n. 240 del 2000, sia stato licenziato per il subentro dei titolari; si è ritenuto equo il riconoscimento, sia pure ai fini giuridici, del servizio che tale personale avrebbe potuto prestare sino al termine dell'attività didattica. Quanto sopra per un principio generale di parità tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di sostituzione di cui trattasi.

Nel comma 4 si precisa che le graduatorie d'istituto sono utilizzabili ai fini del conferimento delle supplenze brevi solo nei casi di assoluta carenza del personale docente da assumere ai sensi del comma 2.

Anche il ritardo delle varie commissioni giudicatrici nell'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie - soprattutto per il settore delle scuole secondarie - oltre il 31 marzo 2001, termine previsto dal decreto-legge n. 240 del 2000, per l'approvazione delle relative graduatorie, potrebbe vanificare le aspettative dei vincitori in ordine alla nomina giuridica con effetto dal 1° settembre 2000.

Pertanto, il comma 5 proroga di ulteriori tre mesi detta scadenza (sino al 30 giugno 2001) ai fini del riconoscimento degli effetti giuridici delle nomine.

Peraltro, per l'eventualità che comunque le relative operazioni concorsuali per gravi mo-

tivi non dovessero concludersi, il medesimo comma 5 contiene una disposizione che autorizza il Ministro della pubblica istruzione a prorogare ulteriormente con proprio decreto il predetto termine.

Il comma 6 riconosce in ogni caso a tutti i vincitori dei concorsi a cattedre e posti banditi nel 1999, che non dovessero comunque concludersi entro il nuovo termine fissato, il diritto ad ottenere le nomine in ruolo sulla base dei posti assegnati per il corrente anno scolastico, nel limite del contingente utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'articolo 2 contiene la disposizione sull'entrata in vigore del provvedimento.

Non si è predisposta la relazione tecnica tenuto conto che dall'attuazione del presente decreto-legge non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il trattamento economico spettante al personale interessato viene corrisposto dalle istituzioni scolastiche, presso cui il personale medesimo è utilizzato, con le risorse finanziarie già appostate nei rispettivi bilanci per l'anno 2001 per l'assunzione di personale da destinare alle supplenze brevi e saltuarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;

Vista la legge 3 maggio 1999, n.124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2000, n. 201, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica di determinazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del contingente del personale docente da assumere con contratto a tempo indeterminato è stato adottato in data 30 novembre 2000, e quindi ad anno scolastico già avviato;

Considerato che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e delle graduatorie permanenti, alle quali occorre attingere per le assunzioni a tempo sia indeterminato che determinato, si sono concluse ad anno scolastico inoltrato ovvero sono ancora in corso;

Considerato che, per l'effetto combinato delle predette circostanze, si dovrebbe procedere alla sostituzione del personale provvisoriamente confermato o assunto dai dirigenti scolastici all'inizio dell'anno scolastico a norma dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, con il personale avente titolo all'assunzione in ruolo o al conferimento della supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con gravissimo danno per gli alunni in conseguenza dell'interruzione della continuità didattica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la predetta continuità e quindi assicurare l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni relative al personale docente)

1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.

2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000-2001, è assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti è riconosciuto ai fini giuridici.

3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il ter-

mine delle attività didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2.

5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarità è assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001-2002. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale gravità, non abbiano consentito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1° settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001.

7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2001.

CIAMPI

AMATO – DE MAURO – VISCO – BAS-
SANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

